## COMMISSIONE I

# AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

## XXIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1º MARZO 1950

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDI

### DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE		
	PAG.	D
Inversione dell'ordine del giorno:		
Presidente	293	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Stanziamento di lire un miliardo per il «Fondo nazionale di soccorso invernale» (1005) (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)	294	
PRESIDENTE	294 294	
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in- terno	294	
Disegno di legge (Discussione & rinvio):		
Modificazioni al decreto legislativo 24 apri- le 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Ammini- strazioni provinciali e comunali (816).	294	v
Presidente	, 300	=
GATTO, Relatore 294, 297, 298, 299, 300 TURCHI 297, 300		
Tozzi Condivi 297, 298	, 301	
LUCIFREDI	, 300	
Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.  Numeroso	´	C
Disegno di legge: (Rinvio della discussione):	002	
Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza alla Italia redenta (918)	301	d
PRESIDENTE	301	te l'

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione di maggior bisogno. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1012)	301
(	
PRESIDENTE	
Numeroso	
Turchi	
Tozzi Condivi 302,	
Martino Edoardo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	
Votazione segreta:	
Presidente	303
La seduta comincia alle 9,40.	

RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per aderire alla preghiera
dell'onorevole Bubbio, sottosegretario all'interno, propongo di iniziare subito, invertendo
l'ordine del giorno, l'esame del disegno di

legge: Stanziamento di lire un miliardo per il « Fondo Nazionale di soccorso invernale ». Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Stanziamento di lire un miliardo per il «Fondo Nazionale di soccorso invernale» (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1005).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale. Il provvedimento è stato approvato dalla I Commissione del Senato.

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Io non ho da muovere alcuna obiezione al merito della legge. Un provvedimento analogo è stato adottato lo scorso anno, ed è logico che lo si adotti anche quest'anno. L'unico rilievo che potrebbe essere fatto è che si pensa al soccorso invernale il 1º marzo 1950, quando cioè l'inverno volge al termine: da notare a questo proposito che il Senato approvò questo disegno di legge il 21 dicembre 1949.

Ma c'è un secondo rilievo di ordine formale ancora più grave: nell'articolo 2 del testo del disegno di legge è detto fra l'altro che «...alla predetta spesa sarà fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge... concernente variazioni, ecc. ». Ora io comprendo che al Senato, data l'urgenza, il disegno di legge possa essere passato con questa lacuna, ma non mi rendo conto come, in quasi tre mesi, non si sia provveduto a colmarla indicando specificatamente come si intenda far fronte alla spesa.

Gli onorevoli colleghi ed il rappresentante del Governo potrebbero pretendere ugualmente il varo della legge demandando poi a chi di competenza di sostituire ai puntini l'indicazione del provvedimento legislativo richiamato; senonchè io ritengo che, inviando il disegno di legge al Tesoro con questa lacuna, questo non provvederà a versare il miliardo ed insabbierà, al contrario, la legge stessa rendendola inoperante. Se si approvasse, quindi, d'urgenza il disegno di legge, superando alla leggera questa obiezione, otterremmo l'effetto contrario alla urgenza che ci proporremmo di ottenere.

Presento quindi formale proposta di rimandare di qualche giorno l'approvazione del disegno di legge, pregando nel frattempo il rappresentante del Governo di prendere gli opportuni accordi con il Tesoro onde completare la formulazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Non si può non riconoscere fondata l'obiezione dell'onorevole relatore. Appare tuttavia strano come la Commissione finanze e tesoro abbia espresso parere favorevole al provvedimento.

TOZZI CONDIVI, Relatore, Evidentemente anche la Commissione finanze e tesoro, considerata l'urgenza, ha espresso parere favorevole senza pensare che in questo modo la legge non potrà avere corso. A mio parere anche la IV Commissione è caduta in errore.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non mi oppongo al rinvio, sperando che tale periodo sia sufficiente per trovare un accordo col Tesoro ed una formulazione esatta da inserire nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni circa il rinvio, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali. (816)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948 n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali.

L'onorevole Gatto, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GATTO, Relatore. Il servizio di tesoreria delle Amministrazioni provinciali e comunali è normalmente svolto dai ricevitori delle imposte dirette. Il conferimento di tale servizio è avvenuto con apposita legge ed ha la durata di un decennio, dal 1º gennaio 1943 al 31 dicembre 1952. I compensi fissati per le esattorie all'inizio dell'appalto sono stati in genere assai modesti, aggirandosi, per le piccole e medie tesorerie, sulla cifra di 5-10.000 lire annue; per le tesorerie dei grossi centri naturalmente i compensi sono proporzionatamente maggiori.

Le contingenze belliche hanno profondamente inciso anche su questi servizi, sia per l'immediato aumento dei costi in generale, sia per gli aumentati stipendi del personale e sia per l'incremento del volume delle somme

passate nelle casse delle esattorie. Va inoltre notato che numerosi compiti marginali si sono aggiunti a quelli in un primo tempo affidati alle tesorerie, sicchè ben presto la consistenza del servizio ha subîto un enorme aumento rispetto al 1943, anno, come ho detto, in cui ha avuto inizio la gestione in appalto. Alla entità dei servizi così notevolmente accresciuta ha fatto anche riscontro un aumento proporzionale dei rischi. Le tesorerie di ogni comune, anche di quelli più piccoli, si trovano ora nella necessità di compiere un grande numero di operazioni e di maneggiare somme ingenti di danaro, con grande rischio dovuto alle diverse contingenze che si possono presentare ad una amministrazione: incendi, furti, infedeltà di personale, ecc.: ipotesi tutt'altro che peregrine e che purtroppo si sono verificate nell'esperienza di questi enti. Il rischio può anche essere dovuto al fatto che il tesoriere si è talvolta trovato nella necessità di effettuare dei pagamenti di natura urgente senza che fossero prima approvati i bilanci dei co-

A questa situazione di fatto verificatasi in seguito alle contingenze belliche ha posto rimedio il legislatore con il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, proposto dal Ministero degli interni. In detto decreto era stabilito che i tesorieri comunali e provinciali potessero chiedere un compenso annuo per il 1944 e fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, i servizi di tesoreria fossero divenuti più gravosi. Il decreto stabiliva altresì l'applicabilità dei compensi anche ai tesorieri che fossero esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, tenendo peraltro conto dei benefici da questi ultimi conseguiti per effetto del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 751 e 18 giugno 1945, n. 423.

Sostanzialmente questa norma veniva incontro alle difficoltà in cui si erano venuti a trovare i tesorieri. Le contingenze belliche, infatti, avevano fortemente inciso sui contratti di appalto esattoriale sia per l'aumento dei carichi di imposte dovute alla svalutazione della moneta sia per l'aumento delle spese generali.

Con la legge 29 marzo 1946 si è appunto provveduto ad ovviare a questo inconveniente istituendo la integrazione dell'aggio a favore degli esattori. Il sistema di tale integrazione è basato sul principio di assicurare all'esattore un provento pari ad un determi-

nato numero di volte gli aggi del 1943, anno iniziale del contratto, assumendo come elemento base la valutazione delle condizioni economiche delle gestioni esattoriali.

Sul terreno pratico si sono avute due forme di integrazione degli aggi: una che potremo chiamare « fissa » e una che chiameremo « integrazione a seguito di rendiconto ».

Nella integrazione « fissa » si moltiplicava l'aggio-base del 1943 per un determinato coefficiente stabilito di volta in volta da decreti del ministro competente. Invece nella integrazione » a seguito di rendiconto », alla quale si ricorreva quando l'esattore riteneva insufficiente la integrazione « fissa », si seguiva una procedura più particolare: l'esattore presentava il rendiconto della gestione e su di esso si pronunciava una commissione appositamente prevista dalla legge. Tale commissione stabiliva la cifra che doveva essere corrisposta all'esattore per il maggiore onere cui era stato sottoposto.

Al pagamento di queste maggiori somme lo Stato ha provveduto mediante una integrazione di aggi, apposta nelle cartelle dei contribuenti: gli aggi stessi, quindi, venivano pagati dai contribuenti stessi e venivano riscossi dall'esattore.

Dal 1945 in poi, con successivi decreti ministeriali, sono stati sempre fissati i coefficienti numerici per i quali, di anno in anno, doveva essere moltiplicato l'aggio-base del 1943. Questi coefficienti non sono stati mai alti: per l'anno 1949, per esempio, mentre i costi erano aumentati di 50 volte rispetto a quelli del 1943, il coefficiente d'integrazione è stato stabilito in 26 volte. Cioè, si è sempre rimasti notevolmente al di sotto di quella che avrebbe dovuto essere la cifra equa.

L'articolo 2 del citato decreto n. 503 del 29 marzo 1946 stabilisce, inoltre, che viene demandata ai prefetti la decisione di qualsiasi controversia sorta fra l'amministrazione interessata comunale o provinciale e la tesoreria: prevedeva cioè il caso che le due amministrazioni potessero trovarsi in discordia sulla misura della integrazione.

Quando l'anno successivo alla fine della guerra, venne a scadere il decreto n. 503, in considerazione che le cause che lo avevano determinato non erano peraltro cessate, si provvide a prorogarne la durata a tutto il dicembre 1948 (decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832).

Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi. Il decreto legislativo 24 aprile 1948 ha cessato di aver vigore, mentre la situazione di disagio degli esattori (che – ricordiamolo –

mantengono per contratto la gestione fino a tutto il 1952) permane con il permanere degli effetti della svalutazione della lira e degli aumenti delle spese generali. Si tratta quindi di prorogare il beneficio della legge 29 marzo 1946, n. 503, per un periodo ulteriore, cioè esattamente fino al termine del contratto di appalto, che scade il 31 dicembre 1952.

Per integrare questa relazione ho con me numerosi dati atti ad illustrare la grave situazione deficitaria delle gestioni esattoriali e, di riflesso, la necessità di adottare il provvedimento in esame.

Per esempio, le spese del personale costituiscono oggi l'onere più forte del servizio; esse incidono di circa l'80 per cento su tutte le spese delle esattorie. Nelle piccole esattorie e tesorerie si spendevano per stipendi agli impiegati di concetto alla data del 1º gennaio 1943, 7.475 lire, per gli impiegati d'ordine 4.875 lire. Nel marzo 1946 questi stipendi erano saliti per gli impiegati di concetto a lire 33.050, per gli impiegati d'ordine a lire 17.390. Al 31 dicembre 1949, gli stessi stipendi per le stesse categorie di impiegati erano rispettivamente di lire 420.935 e di lire 373.156. Si è registrato, cioè, un aumento medio di circa 64 volte rispetto al 1943.

Per le medie tesorerie ed esattorie le cifre sono le seguenti: anno 1943: impiegati di concetto lire 10.400, impiegati d'ordine lire 7.800; anno 1946: lire 166.050 e lire 138.410; anno 1949 lire 570.388 e lire 513.777. Anche per le medie esattorie e tesorerie si è verificato, come è facile calcolare, un aumento medio di 59 volte rispetto agli stipendi base del 1944.

Per le grandi esattorie e tesorerie le cifre sono le seguenti: anno 1943: impiegati di concetto lire 13.000, impiegati d'ordine 9.150; anno 1946: 178.650 e 161.010; anno 1949: 655.624 e 605.824, con un aumento medio di 56 volte.

Agli importi delle retribuzioni sopra specificati si devono aggiungere i contributi assicurativi e previdenziali, e gli assegni familiari che, nel 1949, hanno costituito un sopraccarico pari all'incirca al 30 per cento della intera retribuzione.

Questi calcoli sono stati eseguiti sulla base dei contratti nazionali di lavoro delle categorie interessate. Si è tenuto conto anche del fatto che ai lavoratori delle esattorie e tesorerie vengono corrisposte 15 mensilità di stipendi.

Come gli onorevoli colleghi vedono, le spese del personale costituiscono indubbiamente un onere rilevante: in questa voce le esattorie hanno subito un aumento di spesa, rispetto al 1943, di circa 56 volte per le grandi aziende esattoriali, di 59 volte per le medie esattorie e di 64 per le esattorie piccole.

Potremmo estendere l'esame, onorevoli colleghi, a tutte le altre voci di spese delle esattorie e delle tesorerie ed otterremmo un identico risultato: è infatti notorio che dal 1943 le spese di qualunque genere sono aumentate almeno di 50 volte. Sarebbe quindi assurdo pretendere dalle esattorie un ritorno alle condizioni del 1943.

Il decreto in esame, però, onorevoli colleghi, non si limita a prorogare sic et simpliciter il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, ma vi apporta anche alcune modifiche. Queste riguardano soprattutto il carattere di obbligatorietà che viene dato alla delibera del prefetto

Quando fra l'amministrazione e il tesoriere vi era disaccordo, la legge del 1946 prevedeva che era il prefetto che doveva decidere. Non era però previsto l'obbligo di ricorrere al prefetto. Si sono verificati dei casi (pochi in verità, ma alcuni casi ci sono stati) di amministrazioni che, pur non contestando l'esistenza di una situazione tale per cui fosse necessario aumentare l'aggio dei tesorieri, non volevano pur tuttavia aderire all'aumento. Esse non negavano la situazione di fatto, ma asserivano che la legge non stabiliva l'obbligatorietà degli aumenti. Secondo tali amministrazioni il prefetto era chiamato a decidere soltanto nel caso in cui vi fosse controversia sulla misura del compenso, ma non in caso ci si rifiutasse addirittura di versare il compenso stesso. Questa interpretazione della legge era in verità piuttosto peregrina e discutibile; ad ogni modo la nuova formulazione è stata migliorata in modo da precisare anche questo punto così da togliere ogni dubbio in proposito.

Sempre per dare alla mia relazione il corredo della citazione di fatti, posso aggiungere che le integrazioni operate dai prefetti non sono mai state tali da gravare eccessivamente sui comuni. Cito alcune cifre che ho ricavate dalla rivista L'esattore. Per esempio nella provincia di Arezzo, con decreto prefettizio n. 6697 del 21 marzo 1947, sono state fatte queste integrazioni: per i comuni inferiori ai 5 mila abitanti nel 1944 la rivalutazione è avvenuta in ragione di lire mille mensili, nel 1945 di due mila lire mensili e nel 1946-1947 di quattro mila lire mensili. Per i comuni da 5 a 20 mila abitanti l'integrazione è stata rispettivamente di 2, 3, 5 mila lire mensili. Per i comuni con oltre 20 mila abitanti rispettivamente di 2500, 4000 e 6000 lire mensili.

Per la provincia di Treviso, per i comuni con meno di 5 mila abitanti la rivalutazione è stata di 1500 lire mensili, per i comuni fino a 10 mila abitanti di 2500 lire mensili e per i comuni fino a 20 mila abitanti di lire 3500 mensili. Vi bastino queste cifre a dimostrazione del mio asserto: io ho con me parecchi altri dati, ma non li leggo per non tediarvi più oltre.

Questa situazione, che ho avuto l'onore di esporre, è presentemente ancora aggravata dal fatto che, con decreto legislativo 15 dicembre 1949 n. 944, a partire dal 1º gennaio 1950 è stata tolta alle esattorie la possibilità di chiedere l'integrazione dell'aggio con il sistema del rendiconto. Tanto più quindi crediamo di potervi a ragione invitare a votare la legge che è sottoposta alla vostra attenzione, perchè essa veramente risponde ad una situazione che va in qualche modo sanata.

TURCHI. Vorrei che il relatore mi spiegasse la ragione per la quale alla commissione è stato sostituito il prefetto nelle decisioni delle controversie fra le richieste dell'appaltatore e il parere dell'amministrazione. Vorrei inoltre sapere, se il relatore è in grado di dirlo, com'era composta quella commissione.

GATTO, Relatore. Non è che il prefetto sia stato sostituito, per la decisione dei casi controversi, ad una commissione collettiva. La legge 29 marzo 1946 all'articolo 2 dice che, in caso di controversia, il prefetto decide sentito l'intendente di finanza o sentito il consiglio di prefettura, a seconda dei casi. Questo, ripeto, per le controversie. Ma, come l'onorevole Turchi ricorderà, io ho detto che la integrazione poteva avvenire in due modi distinti: o con il moltiplicare il compenso - base del 1943 per un coefficiente di volta in volta stabilito o in base al rendiconto. Solo in questo secondo caso entra in funzione una commissione. L'esattore il quale non riteneva sufficiente il compenso con il sistema del coefficiente fisso, chiedeva che l'integrazione gli venisse corrisposta sulla base del rendiconto di gestione che egli presentava regolarmente, in virtù del quale una commissione giudicava quale dovesse essere, volta per volta, la somma da corrispondere.

Come ho detto alla fine della mia relazione, questo sistema della integrazione in base al rendiconto è stato abolito ed in fondo non è del tutto ingiusto che così sia stato, perchè si prestava a decisioni arbitrarie e non dava la sicurezza e l'uniformità dell'altro sistema basato sul coefficiente fisso.

TOZZI CONDIVI. Devo riconoscere che il relatore con la sua completa e diligente esposizione ha dissipato molti dei dubbi che in precedenza nutrivo su questa legge. Tuttavia mi rimane ancora un dubbio formale che riguarda soprattutto la seconda parte dell'articolo 1.

È pacifico, credo, che il contratto di appalto è un libero contratto. Evidentemente colui che tiene la gestione della tesoreria provinciale può rifiutare l'appalto della esattoria o della ricevitoria qualora non vi abbia vantaggio. Orbene, in caso che si verifichi questo rifluto, che cosa succede? Se non sbaglio, viene riaperto il concorso per l'appalto. Io non mi spiego, ed il relatore con la sua esposizione non mi ha liberato da questa perplessità, perchè dobbiamo dare un vantaggio a questo appaltatore che è poi uno speculatore o, per lo meno, un industriale qualunque, senza vedere se sia possibile dare ad altri l'appalto a migliori condizioni. In altre parole, mi pare che sarebbe giusto, anzichè imporre sic et simpliciter alle amministrazioni comunali e provinciali di versare l'aumento, dare a queste la possibilità di rinnovare l'appalto ad altre persone od enti disposti ad assumerlo a migliori condizioni.

È vero che il prefetto decide in caso di contrasto fra l'amministrazione e l'esattore, ma è altrettanto vero che il prefetto non è in grado di valutare – o lo è molto raramente – quali possono essere le condizioni migliori che altri potrebbero offrire.

GATTO, Relatore. Anzitutto faccio notare, come ho già accennato, che vi è indubbiamente una sperequazione fra l'aumento del carico tributario e l'aumento delle spese di gestione delle esattorie: infatti mentre l'aumento del carico tributario viene considerato sulla base di 30 volte quello del 1943, al contrario l'aumento delle spese oscilla intorno ad una media di 60 volte. Quindi non vi è dubbio che non riconoscere agli esattori il diritto alla integrazione equivarrebbe a rendere impossibile la gestione delle esattorie in quanto nettamente e gravemente passiva.

Senonchè l'onorevole collega Tozzi Condivi obietta: in caso di contrasto sulla misura della integrazione, anzichè rimettere la decisione della controversia al prefetto, non sarebbe meglio rimettere nuovamente a concorso queste esattorie?

Io credo che due motivi giustifichino l'operato del Ministero dell'interno che ha presentato questo disegno di legge ed eliminino l'obiezione dell'onorevole Tozzi Condivi: l'uno di natura amministrativa e l'altro

di natura giuridica. La ragione di natura amministrativa è questa: non credo che sarebbe opportuno mettere improvvisamente a concorso un numero grandissimo di esattorie, forse tutte le esattorie comunali d'Italia, perchè tutte si trovano in questa situazione. Noi ci troveremmo evidentemente in una situazione di estremo disagio. La ragione giuridica, poi, sarebbe questa: noi ci troveremmo di fronte ad una situazione tale da creare confusione amministrativa per tutto il periodo che va dal 1º gennaio all'entrata in vigore della presente legge: infatti c'è da osservare che la situazione di diritto prevista dalla legge precedente è terminata col 31 dicembre 1949 e non si saprebbe a qual titolo, dopo tale data, gli esattori hanno compiuto il loro lavoro.

D'altra parte bisogna considerare che il contratto di appalto non è un contratto senza scadenza, ma a termine fisso: esso infatti scade il 31 dicembre 1942. Ora si è verificato che nel corso di questo contratto una situazione monetaria eccezionale ha aumentato l'onerosità ad una delle parti contraenti. Evidentemente questa situazione è prevista anche dalle leggi: in casi come questi, quando un contratto diventa più oneroso per una delle parti, il codice prevede la possibilità o dello scioglimento della obbligazione o della integrazione. Senonchè, ripeto, la prima soluzione sarebbe, al momento attuale, inopportuna per le ragioni di carattere amministrativo e di carattere giuridico che ho avuto l'onore di esporre più sopra. Conseguentemente, a mio avviso, la strada indicata dal disegno di legge ministeriale è quella giusta.

TOZZI CONDIVI. A mio modo di vedere, il relatore non ha tenuto conto di un elemento formidabile che torna a tutto vantaggio dell'esattore e del tesoriere. Egli ha parlato semplicemente dell'aumento degli introiti, ma non ha accennato al vantaggio che deriva al tesoriere dalle anticipazioni (credo che non vi sia nessun comune in Italia che non abbia avuto bisogno di anticipazioni da parte dei tesorieri), in quanto su di esse egli percepisce un interesse del 12-14 per cento. Mi pare che questo sia un argomento di una certa importanza.

Io, poi, non concordo sulla asserzione dell'onorevole relatore che, tutte le esattorie dovrebbero essere messe nuovamente in appalto. Io sono anzi convinto che se mettessimo gli esattori di fronte alla eventualità di perdere l'appalto, essi scenderebbero certamente a migliori condizioni. Neppure mi convince la ragione che egli ha chiamato di natura giuridica: noi potremmo inserire nella legge un articolo nel quale fosse stabilito che le disposizioni precedenti sono prorogate fino al 31 dicembre 1950: entro quella data dovranno essere regolati tutti i compensi: in caso che ci sia controversia sulla misura di essi, potrà essere riaperto il contratto di appalto, giusta le disposizioni di legge citate dallo stesso celatore.

GATTO, Relatore. Devo ribattere all'onorevole Tozzi Condivi che se è vero che qualche vantaggio gli esattori traggono dalle anticipazioni, è pure vero che, nel corso della durata del contratto, essi si sono accollati altre attività marginali, spesso non indifferenti, senza peraltro che fosse conseguentemente aumentato il loro compenso. D'altra parte, in caso di controversia, il prefetto chiamato a decidere dovrà senz'altro tener conto degli altri vantaggi che possono derivare agli esattori dalle anticipazioni.

Per quanto riguarda la situazione giuridica sulla quale l'onorevole Tozzi Condivi insiste, devo far osservare che la scelta fra i due corni del dilemma è demandata, se non erro, alla parte per la quale l'obbligazione è diventata eccessivamente onerosa: nella fattispecie dovrebbero essere gli esattori a scegliere fra la risoluzione del rapporto e la continuazione di esso attraverso un aumento della controprestazione. Se in questo caso le esattorie sono contente, come credo siano contente, della proposta del Governo quale risulta dalla legge in esame, non vedo perchè debbano essere le amministrazioni provinciali e comunali a pretendere la risoluzione del contratto: tanto più che esistono quelle ragioni di opportunità amministrativa cui ho accennato poc'anzi che sconsigliano tale risoluzione. Preciso che qualunque cosa si faccia, quale che sia il provvedimento che noi oggi approviamo, noi avremmo sempre una situazione che non sarebbe la più adatta per il buon andamento dell'amministrazione, perchè le situazioni provvisorie creano nelle esattorie e nelle amministrazioni comunali uno stato di fatto che non ritengo possa essere il più adatto per il buon andamento del fisco.

Io insisterei per l'approvazione della legge nel testo ministeriale. Inoltre, devo far presente che nella grandissima parte dei comuni d'Italia ci troviamo a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Io mi chiedo se in una situazione di questo genere, con amministrazioni che dovranno cadere o essere rielette, sia opportuno aprire un appalto di questo genere, dal quale in fondo dipende la regola-

rità amministrativa. Anche per questo ulteriore argomento io credo che si debba approvare il provvedimento.

LUCIFREDI. Ho ascoltato la minuziosa e accurata relazione del collega Gatto ed ho ascoltato anche le osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi, alle quali difficilmente si può negare un qualche fondamento. Io chiederei alla Commissione se eventualmente non fosse possibile, di fronte all'innovazione del nuovo testo, che dice « sono tenute », mentre nei testi precedenti si diceva « sono autorizzate », accedere a quanto osservava l'onorevole Tozzi Condivi, e precisamente stabilire che le amministrazioni sono sì « tenute », ma hanno la facoltà di scelta fra l'aumento e un nuovo concorso.

Non so se sia il caso di pregare il relatore di assumere qualche informazione su questo punto, perchè mi sembra che, contenute in questi limiti, le osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi meriterebbero un attento esame.

QUINTIERI. L'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi ha un fondamento notevole; però le osservazioni di opportunità che sono state fatte dal relatore lianno anche il loro peso. Noi ci troviamo di fronte ad un esercizio già iniziato: le tesorerie hanno già iniziato gli incassi e i pagamenti di queste imposte. Ed allora, non si può addivenire fin da questo momento alla soluzione proposta dall'onorevole Tozzi Condivi; è opportuno, però, secondo il mio punto di vista, che la proroga vi sia per l'esercizio in corso, e che intanto si dia quella facoltà, di cui ha parlato l'onorevole Lucifredi, per gli altri due anni. Così l'onere sarebbe limitato ad un solo anno e si eviterebbero le difficoltà alle quali ha fatto cenno il relatore.

GATTO, Relatore. Io mi permetto di dissentire dalle opinioni dell'onorevole Quintieri per una ragione di diritto. Qui siamo di fronte ad un contratto a termine che ha una durata di dieci anni. Noi vogliamo unilateralmente prorogare questo contratto per il tempo che vogliamo, riconoscendo che vi è una situazione di fatto che dà diritto all'esattore di risolvere il contratto in quanto la sua obbligazione è diventata eccessivamente onerosa. Ora, io dubito che, anche in precedenza. se non vi era l'assenso delle organizzazioni si potesse prorogare questo contratto; ma comunque, oggi come oggi, le organizzazioni dànno l'assenso alla proroga per un anno; o dicono - e questo è il punto che bisognerà chiarire - che vogliono prorogarlo per eguale periodo di tempo, perchè una proroga limitata non rispetterebbe la parità di contrattazione delle due parti.

Potrebbe invece accoglicosi la soluzione Lucifredi, in quanto lascia arb tra la parte, per la quale l'obbligazione è diventata ececcssivamente onerosa, di scegliere fra una determinata maggiorazione e la risoluzione del rapporto. Quindi, giuridicamente, mi sembra più esatta la soluzione Lucifredi.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. È assai difficile, trattandosi di tesorerie, che si voglia risolvere il contratto solo per percepire quel tanto di aumento. Gli appaltatori, d'altra parte, hanno dei contratti coi loro impiegati che sarebbe difficile risolvere due anni prima.

Inoltre, vi sarebbe un aumento di spese e, quindi, dovrebbe esservi una integrazione. Neppure accettabile è la proposta Lucifredi perchè gli interessati sosterranno che la revisione deve avvenire quasi di diritto. L'onorevole Gatto potrebbe chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento per discutere più a fondo con le categorie interessate, le quali, però, potranno insistere per il rinnovo del contratto per altri dieci anni. Ora, perchè dobbiamo giocare questa carta oggi? In appresso le esazioni potranno essere di altra natura e noi avremo sempre le stesse questioni.

Io sarei di avviso di accettare puramente e semplicemente il disegno di legge, perchè risponde a criteri di equità. Può darsi che un comune sia d'accordo con gli altri consorziati nel concedere l'aumento al suo tesoriere, ma gli esattori hanno un consorzio di diversa natura. Ma può anche darsi che un comune accetti ed un altro no, pur facendo parte dello stesso consorzio esattoriale. Perciò è previsto che il prefetto dirima le controversie.

LUCIFREDI. Mi duole che l'onorevole sottosegretario non si sia soffermato sulla differenza che vi è fra il vecchio e il nuovo testo. Fino al 1949 i comuni e i tesorieri hanno potuto regolare i loro rapporti sulla base di una disposizione che dice « sono autorizzate ». Lasciamo questa espressione anche nel nuovo testo.

GATTO, Relatore. Tutti hanno riconosciuto che è assolutamente impossibile mandare avanti un servizio di esattoria con poche migliaia di lire all'anno, quando per il servizio è per lo meno necessario un dipendente, specie per i nuovi compiti delle tesorerie provinciali. Ma questo è un inconveniente trascurabile in pratica; maggior peso ha l'argomento giuridico dell'onorevole Tozzi Condivi.

Ragioni di opportunità consigliano di varare la legge così com'è, anche per non creare

una situazione di scompiglio nelle esattorie, ed anche perchè, essendo in fondo gli esattori sempre gli stessi, si eviti di creare per le loro organizzazioni una situazione di disagio.

Se l'onorevole Lucifredi insiste, non potrei oppormi alla sospensiva, perchè la soluzione giuridica impone anche l'esame della sua tesi; ma se non insiste mi pare che ragioni pratiche dovrebbero consigliare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi propone di sostituire alle parole « sono tenute, » le parole « sono autorizzate ». Prima di chiudere la discussione generale, chiedo al relatore se accetta questo emendamento.

GATTO, Relatore. Non sono favorevole a questo emendamento. Non si può pensare che la situazione di una volta possa rivivere oggi. Se un comune si rifiuta, non si può pensare che il tesoriere faccia il suo servizio per poche migliaia di lire all'anno. Potremmo veder strozzati i dipendenti dagli esattori, i quali sosterrebbero di non poter pagare e quindi ridurrebbero gli stipendi. Non solo, ma non possiamo prevedere quali sviluppi potrà prendere la situazione. Quindi, io penso, poichè si tratta di pochissimi casi e poichè giustizia e buon senso consigliano di rimediare anche a quei pochi casi che si possono verificare, che il disegno di legge dovrebbe essere approvato senza l'emendamento Lucifredi.

LUCIFREDI. A me sembra che, prima di proporre e discutere un emendamento nel senso da me indicato, sarebbe opportuno conoscere l'atteggiamento che i tesorieri assumerebbero se lo si approvasse. Quindi, formulo una precisa proposta di rinvio allo scopo soltanto di conoscere il punto di vista della loro associazione.

GATTO, Relatore. Ragioni di opportunità consiglierebbero di non sospendere l'approvazione del disegno di legge. Con il rinvio noi accumuleremmo degli arretrati nelle amministrazioni comunali, e si sa che quando una amministrazione comunale deve pagare degli arretrati si trova in una situazione difficile.

Siccome i casi sono rarissimi, si può non tenerne conto, mentre approvando il disegno di legge si può rendere invece un buon servizio ad una stragrande maggioranza di amministrazioni comunali. Insisto quindi per l'approvazione.

TURCHI. Avevo dichiarato che non avrei fatto eccezioni al disegno di legge e dichiarando ciò avevo presente che quella facoltà concessa all'amministrazione di accedere o non alla richiesta di aumento non aveva assunto in passato una rilevanza particolare.

La discussione mi ha posto in presenza di un problema al quale non avevo fatto attenzione, e precisamente l'importanza delle operazioni che compiono i tesorieri con le anticipazioni a favore dei comuni. Di questo problema dobbiamo occuparci.

Ho avuto l'impressione che si sia tenuto conto specialmente degli interessi dei tesorieri, degli esattori e dell'atteggiamento che potrà assumere la loro associazione. Non mi pare che dobbiamo fermarci a questo punto. Gli esattori e i tesorieri assumeranno l'atteggiamento che crederanno, ma noi non possiamo dimenticare l'incidenza che può produrre una proroga di queste disposizioni sulle amministrazioni comunali, che sono legate a determinati appaltatori. Diceva l'onorevole sottosegretario che vi sono forme consorziali per cui il distacco di un comune danneggia il consorzio. Queste sono preoccupazioni, più che del Governo e del Parlamento, degli appaltatori, i quali valuteranno la loro convenienza caso per caso.

A me pare che, ammesso come necessario che non si possa continuare a fare il servizio come nel 1943, ammesso che un aumento nel costo della prestazione vi deve essere, bisogna tener conto anche della convenienza che possono avere i comuni di regolarsi in altro modo.

Accetto la proposta Lucifredi che in definitiva lascia invariate le cose per il 1950, ma vuole che per il 1951 le due parti possano regolarsi come meglio credono.

Ora, perchè proporre o accettare puramente e semplicemente il disegno di legge? Per la preoccupazione che la proposta Lucifredi tradotta in legge possa provocare una opposizione degli appaltatori? Si oppongano pure; ma se, a nostro giudizio, è necessario che siano tutelati non soltanto i loro interessi ma anche quelli degli enti pubblici, noi abbiamo il dovere di lasciare agli enti pubblici la possibilità di regolarsi come meglio credono, secondo la valutazione dell'interesse e del danno che essi possono ricevere dall'applicazione di questa legge.

In sostanza, io accetto che si proroghi la disposizione attuale per il 1950, perchè dal 1950 al 1952 le parti abbiano la possibilità di rivedere la loro posizione.

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Riassumendo, vi è una prima proposta, puramente sospensiva, nel senso di rimandare la discussione di qualche

giorno, in maniera che il relatore possa riferirci sui possibili atteggiamenti delle parti interessate, e vedere poi, in relazione a questi dati, se si debba approvare il progetto come è, oppure lo si debba eventualmente emendare in qualche sua parte.

Vi è poi una proposta dell'onorevole Quintieri, il quale dice di approvare il progetto così come è, limitatamente però al 1950, lasciando per il 1951 e il 1952 la facoltà di concedere nuovi appalti.

Io vorrei che l'onorevole Turchi precisasse a quale delle due proposte accede.

TURCHI. lo sarei più propenso ad orientarci subito secondo la proposta Quintieri, senza preoccuparci di quello che diranno gli appaltatori. Se però la maggioranza della Commissione ritenesse di sentire l'associazione interessata, io non mi opporrei ad una proroga di pochi giorni.

GATTO, Relatore. Nel caso che si accetti la proposta Quintieri, gli eventuali nuovi appalti come devono essere intesi? Per un periodo da designarsi o per i due anni? Bisogna ammettere la libertà di contrattazione?

QUINTIERI. Sì.

NUMEROSO. Io sono a favore di una brevissima sospensiva in modo da avere elementi più sicuri per poter prendere una determinazione che sodisfi un po' tutte le parti.

TOZZI GONDIVI. Non è giusto che noi ci limitiamo ad approvare questa legge per un anno, salvo poi a fare un altro provvedimento. Siccome stiamo trattando l'argomento, cerchiamo di approfondirlo e di modificarlo nel senso che la modifica valga dal 1951 in poi e contemporaneamente si stabilisca quello che le amministrazioni possono fare per regolare i rapporti per i successivi due anni. Quindi, affrontiamo la questione dopo che l'onorevole Gatto avrà assunto le informazioni, facciamo una nuova legge che provveda per gli anni 1951 e 1952, e proroghiamo provvisoriamente quella vigente.

PRESIDENTE. Allora, resta chiarito che le proposte sono tre. La sospensiva ha certo la precedenza. La pongo in votazione, così come è stata specificata dall'onorevole Numeroso.

(È approvata).

GATTO, Relatore. Desidererei che mi fossero chiariti i limiti precisi delle nuove informazioni che vuole la Commissione, secondo la sospensiva dell'onorevole Numeroso. Io devo chiedere che cosa pensano le associazioni degli esattori in ordine al mutamento della legge (cioè all'emendamento Lucifredi), op-

pure in ordine alla proroga della legge oper un anno e poi a nuovi appalti completamente liberi, oppure in ordine ad una proroga della legge per un anno e ad una nuova disciplina per altri due anni?

PRESIDENTE. Questa valutazione si potrà fare quando il relatore ci porterà tutti gli elementi che avrà potuto appurare. Vorrei pregare il relatore di raccogliere gli elementi anche dal punto di vista della situazione dei comuni.

Appena il relatore ci dirà di essere in grado di portare la questione in Commissione, metterò l'argomento all'ordine del giorno.

Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione su questo disegno di legge.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta. (918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

Poiché il relatore, onorevole Angelucci, ha comunicato alla Presidenza di non essere in grado di riferire esaurientemente su questo disegno di legge, il provvedimento sarà discusso in una prossima seduta.

TOZZI CONDIVI. Vorrei far presente che l'articolo 2 di questo disegno di legge non precisa da dove si devono prendere i fondi. Prego il Presidente di sottoporre al relatore questa osservazione.

PRESIDENTE. Ne riferirò all'onorevole Angelucci.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione di maggior bisogno. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1012).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione di maggior bisogno.

L'onorevole Riva ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, Relatore. Il disegno di legge, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato, contempla la concessione di un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione

di maggior bisogno. L'intervento dello Stato a favore dei ciechi, che non abbiano per altri titoli diritto a pensione o a indennità da parte dello Stato (per esempio, ciechi di guerra, ciechi del lavoro) dev'essere posto in relazione ai principì fissati dall'articolo 38 della Costituzione.

L'Unione italiana ciechi, costituita in ente morale il 29 luglio 1923, è l'associazione che si occupa dell'assistenza morale e materiale dei ciechi nati o comunque divenuti tali; essa però non ha fondi propri e vive o di beneficenza o di integrazioni da parte dello Stato. In proposito, mentre ai ciechi idonei al lavoro, in una percentuale del 30 per cento circa, si provvede mediante la rieducazione e l'avviamento al lavoro, facendo carico ai comuni, alle province e alla pubblica assistenza del Ministero dell'interno, per la stragrande maggioranza di coloro che sono privi della vista, inabili o in stato di indigenza, prima del 1948 non esisteva alcuna provvidenza integrativa da parte dello Stato, e solo nello scorso esercizio finanziario venne concessa alla detta Unione un contributo straordinario di lire 100 milioni che, in aggiunta ai 300 milioni tratti dal fondo lire, consentì all'Unione stessa di corrispondere mensilmente un assegno di lire 2.000 a circa 17 mila ciechi inabili al lavoro e in condizione di maggior bisogno.

In verità, nel gennaio del 1943, con la legge numero 65, era stata istituita una addizionale sull'ingresso nelle sale cinematografiche, di cui i due terzi erano attribuiti al Ministero dell'interno e un terzo all'Unione italiana ciechi per i ciechi indigenti. Ma questa provvida legge, che a tutt'oggi darebbe all'Unione oltre 1 miliardo e 200 milioni di lire, venne inopinatamente nel 1946, nella situazione caotica che seguì le vicende del dopoguerra, abrogata, e pertanto l'intervento odierno dello Stato è da considerare, più che una innovazione, una riparazione.

Nel congresso del luglio scorso ad Oxford, che vide riuniti i rappresentanti dei ciechi di 25 nazioni, si notò che l'Italia nella rieducazione e assistenza continuativa ai ciechi è all'ultimo posto: tutte le altre nazioni rappresentate dànno ai ciechi un'assistenza continuativa che l'Italia non dà.

Per consentire quindi alla predetta Unione di continuare l'assistenza già iniziata, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, in attesa che la questione generale della assistenza ai ciechi possa essere definita con più larghi criteri sociali, si è ritenuto necessario da parte del Governo concedere un nuovo contributo nella misura di 400 milioni, sufficiente,

secondo i dati forniti dall'Unione, al fabbisogno fino al 30 giugno 1950.

Tale cifra, come si è detto, sodisfa le esigenze di 17.000 ciechi circa, mentre le richieste presentate dalla Unione si riferiscono a 28.000 bisognosi di assistenza. Una minuziosa selezione operata da un'apposita commissione ha ridotto l'accoglimento delle domande a 20.000 beneficiari. La Commissione dovrebbe quindi esprimere il voto che lo Stato per il 1950-51 faccia un ulteriore sforzo per portare la cifra ad almeno 500 milioni in modo da consentire all'Unione stessa di provvedere a un maggior numero di bisognosi.

La spesa di 400 milioni, di cui all'unito disegno di legge, risulta, agli esietti dell'articolo 81 della Costituzione, coperta dalla corrispondente entrata compresa nella prima nota di variazione al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50, già presentato al Parlamento.

NUMEROSO. Mi dichiaro favorevole alla approvazione di questa legge, ed anche al voto espresso dal relatore per il prossimo esercizio finanziario.

TURCHI. Sono d'accordo.

TOZZI CONDIVÍ. Avverto che ci troviamo dinanzi ad un caso analogo a quello dell'assistenza invernale: non possiamo approvare questa legge perchè non vi è il provvedimento che stanzia i fondi. L'articolo 2 di questo disegno di legge dice: « All'onere dipendente dalla attuazione della presente legge viene fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 ». Non vi è in questo disegno di legge la stessa difficoltà formale, ma l'Unione ciechi rimarrebbe senza fondi, perchè il Tesoro non ne darà fino a quando non sarà approvato il provvedimento legislativo che è previsto dal citato articolo 2.

MARTINO EDOARDO, Sottosegretario di Stato all'interno. È già stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'altra legge, che abbiamo discusso poco fa, era addirittura incompleta, contenendo dei puntini in luogo dell'indicazione della legge. Invece, qui vi è una indicazione precisa, perchè si parla di maggiori entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio 1949-50. Già nello scorso esercizio finanziario sono state approvate note di variazioni al bilancio, indicate come «primo provvedimento »; « secondo provvedimento », ecc. Quindi, con l'espressione « primo prov-

vedimento legislativo » vi è la identificazione del provvedimento. Siccome questo provvedimento è in corso di approvazione, ritengo che si possa approvare tranquillamente il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

TOZZI CONDIVI. Voterò a favore: però tengo a precisare, per un principio di serietà e di diritto, che non si può ammettere che, perchè un provvedimento è stato presentato al Parlamento, sia già da considerarsi una legge. Se in ipotesi la Camera non approvasse quel provvedimento, sarebbe inutile aver approvato oggi il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Il caso prospettato dall'onorevole Tozzi Condivi non potrà evitarsi
in modo totale, perchè le note di variazione
al bilancio presuppongono che vi siano state
delle maggiori entrate, e vi sia quindi un
accertamento effettivo di maggiori entrate;
accertamento che non può evidentemente
farsi nei primi mesi dell'esercizio finanziario.

Passiamo all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1949-50 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo straordinario di lire 400 milioni da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno.

Poichè nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Passiamo all'articolo 2:

All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate comprese nel 1º provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Audisio, Beltrame, Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corbi, De Michele, Donatini, Dossetti, Fabriani, Fietta, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lucifredi, Melloni, Migliori, Nasi, Negrari, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Ricciardi, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Turchi.

La seduta termina alle 11,35.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI